



**PROTOCOLLO DI INTESA MONITORAGGIO E VIGILANZA COLLABORATIVA SUGLI INTERVENTI DI
EMERGENZA E RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE,
INTERESSATO DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023 E DAGLI EVENTI
ALLUVIONALI VERIFICATISI NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 IN EMILIA-ROMAGNA**

tra

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche < Autorità >), nella persona del Presidente, Avv. Giuseppe Busia,

e

il Commissario Straordinario alla ricostruzione sui territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche (di seguito anche < Commissario>), Ing. Fabrizio Curcio,

PREMESSO CHE:

- l'art. 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 definisce le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- l'art. 222, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
- l'art. 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 dispone che per affidamenti di particolare interesse l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;
- l'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o, comunque, contrastanti con le disposizioni di settore;
- detta attività si svolge in presenza dei presupposti e secondo le modalità procedurali disciplinati dal Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, emanato con Delibera n. 269 del 20.06.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023;
- l'art. 3 del predetto Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa, dispone che le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, a individuare clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, situazioni di conflitto di interesse, nonché a monitorare lo svolgimento dell'intera procedura di gara ed eventualmente la fase di esecuzione;



- l'art. 4 del citato Regolamento individua specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma a casi di particolare interesse;
- il richiamato art. 4 al comma 1 indica come di particolare interesse:
 - a) gli affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;
 - b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;
 - c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
 - d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000,00 di euro;
 - e) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 50.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 5.000.000,00 di euro, rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari;
- anche al di fuori delle ipotesi individuate al comma 1, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale o, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, il Consiglio può disporre l'accoglimento di istanze di verifica preventiva di documentazione e atti di gara o anche solo fasi della procedura di gara; l'attività di cui al comma 1 può essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi in cui uno o più contratti siano stati oggetto dell'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 1, del d.l. n. 90/2014;
- l'articolo 140, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ha introdotto specifiche procedure in derogatorie applicabili in caso di somma urgenza ove si verifichino gli eventi emergenziali previsti dall'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; lo stesso articolo, al comma 10, ha previsto che gli atti relativi agli affidamenti siano trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza,

CONSIDERATO CHE

allo scopo di fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana a partire dal mese di maggio 2023:

- il Consiglio dei Ministri, nelle sedute del 4, 23 e 25 maggio 2023 ha deliberato, per 12 mesi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale nei territori di cui trattasi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 1 del 2018, recante il Codice della protezione civile, in seguito prorogati di ulteriori 12 mesi con successive deliberazioni adottate nelle sedute del 20 marzo e del 6 maggio 2024;
- il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 giugno 2023, ha deliberato l'adozione del decreto-legge n. 88 del 2023, recante "Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2023, n. 155, non convertito in legge, ma il cui contenuto è stato trasfuso, con modificazioni, nel decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi", convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, allo scopo di regolare, nel suo complesso, il processo di ricostruzione dei territori colpiti prevedendo, altresì, la nomina di un Commissario straordinario di Governo con un mandato operativo fino al 31 dicembre 2024, regolandone



le attività e stanziando le occorrenti risorse finanziarie;

- l'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario, disponendo, altresì, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attività del Commissario straordinario di Governo, della struttura commissariale e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate;
- il Consiglio dei ministri, nella seduta del 21 settembre 2024 ha deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi del richiamato articolo 24 del D. Lgs. n.1 del 2018 a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 settembre 2024 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
- il Consiglio dei ministri, nella seduta del 29 ottobre 2024 ha deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi del richiamato articolo 24 del D.lgs. n.1 del 2018 a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 ottobre 2024 nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- in ragione della sostanziale sovrapposizione territoriale e della stretta correlazione temporale, le conseguenze degli eventi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 sono gestiti, per quanto concerne le attività e gli interventi di protezione civile, in forma unitaria, ai sensi delle ordinanze all'uopo adottate in forza dell'art. 25 del citato D.lgs. n. 1 del 2018, che hanno previsto l'affidamento delle funzioni di coordinamento al Presidente della Regione che opera, in qualità di commissario delegato di protezione civile, in forma unitaria rispetto ai due citati eventi;
- i territori della Regione Emilia-Romagna interessati dai summenzionati eventi di settembre e ottobre sono quelli in gran parte già colpiti dagli eventi del maggio 2023;
- il Consiglio dei ministri, nella seduta del 30 aprile 2025, ha deliberato l'adozione del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, con il quale, al Capo I, si dispongono interventi urgenti per la semplificazione e l'accelerazione delle misure per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nonché per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori, tra cui, all'articolo 1, comma 1, lettera a), si prevede l'inserimento, nell'articolo 20-bis del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023 convertito, di un comma aggiuntivo 1-bis che stabilisce che a decorrere dal 15 maggio 2025 le disposizioni di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies del medesimo decreto-legge si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 sopra richiamati, ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 25 del Codice della protezione civile, che sono disciplinati e realizzati, fino al loro completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del citato Codice;



- il decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, che, tra l'altro:
 - a) all'articolo 20-ter, comma 1-bis), ha disposto la proroga delle funzioni commissariali fino al 31 maggio 2026;
 - b) all'articolo 20-ter, comma 8, conferma e ridefinisce la facoltà del Commissario Straordinario di avvalersi della collaborazione delle Amministrazioni dello Stato e di altri soggetti per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;
 - c) all'art. 20-octies, comma 2, dispone che, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, il Commissario straordinario approva gli interventi urgenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 20-octies, sulla base delle valutazioni di priorità che i sub-commissari territorialmente interessati formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi di cui al medesimo comma, tenendo conto della pianificazione di bacino e dei relativi aggiornamenti e che, conseguentemente, che l'insieme degli interventi, unitamente alla disciplina derogatoria utilizzabile e alle procedure per la richiesta, concessione ed erogazione delle risorse finanziarie, è denominato "piano speciale di ricostruzione" e può essere rimodulato, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo;
- le ordinanze del Commissario possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- in data 3 agosto 2023, il Commissario pro-tempore ha formulato una richiesta di attivazione della vigilanza collaborativa;
- l'Autorità, sussistendo certamente il presupposto del particolare interesse ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, secondo quanto specificato dall'art. 4, comma 1, lett. b) del vigente Regolamento ANAC in materia di Vigilanza Collaborativa, ritiene di avviare un'attività di vigilanza collaborativa, approvata dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 6 settembre 2023;

VISTO l'accordo sottoscritto dal Commissario pro-tempore e dall'Autorità, in esito alle richiamate interlocuzioni, in data 15 settembre 2023, con il quale sono state individuate le opportune sinergie e aree di collaborazione tra le due strutture, nell'ambito dei rispettivi mandati istituzionali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei Conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'Ingegnere Fabrizio CURCIO, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, in sostituzione del Generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE



Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

Articolo 2
(Finalità)

1. Con il presente protocollo le Parti intendono instaurare, con riferimento alle rispettive competenze, forme specifiche di collaborazione in relazione a tematiche di comune interesse concernenti l'affidamento e la trasparenza degli appalti pubblici. In particolare, le Parti si impegnano a collaborare, alle condizioni e con le modalità di cui ai successivi articoli, per l'espletamento, da parte dell'Autorità, dell'attività di vigilanza collaborativa attraverso verifiche preventive da effettuarsi, ai sensi del Regolamento dell'Autorità, sugli atti connessi alle procedure di affidamento all'uopo individuate relative agli interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché per agevolare lo svolgimento delle attività di controllo, anche - ove previsto - successivo, sugli interventi eseguiti, ivi incluse le procedure di cui all'art. 140 del decreto legislativo n. 36/2023.
2. L'attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, è finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale. Tale attività, oggetto del presente accordo, ha efficacia, nei limiti di quanto previsto ai successivi artt. 5 e 6:
 - a. per le stazioni appaltanti di cui il Commissario straordinario, per l'esercizio delle proprie funzioni, riterrà necessario avvalersi;
 - b. per gli enti o soggetti attuatori specificatamente individuati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 20-novies della legge 13 luglio 2023 n. 100.
3. Le ordinanze del Commissario straordinario prevedono specifico riferimento al presente accordo.
4. Ai fini dell'efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato un numero limitato di specifici affidamenti sui quali espletare l'attività disciplinata dal Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023.
5. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo le modalità ed i termini indicati dal già richiamato Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, per assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

Articolo 3
(Vigilanza Speciale sugli affidamenti in somma urgenza)

1. Al fine di accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti previsti dall'articolo 140 del decreto legislativo n. 36/2023, l'Autorità potrà effettuare controlli successivi, anche a campione, sugli affidamenti avviati con procedura di somma urgenza, disposti ai sensi dell'art. 19 del d.l. 61/2023 ovvero secondo le modalità derogatorie impartite con le ordinanze del capo dipartimento della protezione civile in attuazione degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. I controlli di cui al comma precedente possono essere effettuati anche su segnalazione del Commissario ovvero dei sub commissari.



Articolo 4

(Vigilanza sugli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione)

1. Nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo, il Commissario, sulla base della ricognizione dallo stesso effettuata, può individuare un numero massimo di n. 10 procedure che sono oggetto di vigilanza collaborativa.
2. L'Autorità avvia l'attività di vigilanza collaborativa, con riferimento alle procedure di cui al comma 1, in seguito al ricevimento di una comunicazione del Commissario Straordinario, nella quale è indicato il Soggetto Attuatore o l'ente incaricato di svolgere le funzioni di stazione appaltante, che, conseguentemente, sarà abilitato all'interlocuzione con l'Autorità.
3. Per ciascuna procedura individuata, il Commissario specifica se la vigilanza preventiva è richiesta anche con riferimento agli atti relativi all'esecuzione.
4. Il Commissario si impegna ad inviare all'Autorità con cadenza trimestrale l'elenco degli interventi aggiornato, al fine di consentire all'Autorità lo svolgimento di controlli a campione sugli operatori economici affidatari.
5. In relazione a specifici affidamenti, ove siano segnalate dal Commissario particolari criticità, l'Autorità si impegna ad effettuare attività di vigilanza, nel rispetto del proprio regolamento.

Articolo 5

(Documenti oggetto di verifica preventiva nell'ambito della vigilanza collaborativa)

1. Forma oggetto di verifica preventiva la seguente documentazione indicativa:
 - a. decisione di contrarre o provvedimento equivalente;
 - b. bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata; - disciplinare di gara;
 - c. capitolato;
 - d. schema di contratto/convenzione;
 - e. provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice, da trasmettere unitamente agli elenchi dei partecipanti alla gara e degli eventuali subappaltatori e ausiliari;
 - f. verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
 - g. provvedimenti di esclusione;
 - h. proposta di aggiudicazione e aggiudicazione;
 - i. contratto o convenzione stipulata;
 - j. ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell'ambito della fase di aggiudicazione.
2. I verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse sono trasmessi successivamente alla sottoscrizione, prima dell'adozione di provvedimenti con rilevanza esterna.
3. Se espressamente richiesto, formano oggetto di verifica preventiva anche i seguenti atti inerenti alla fase di esecuzione dei contratti:
 - a. proposte di risoluzione contrattuale, recesso contrattuale o altri atti in autotutela;
 - b. varianti, atti aggiuntivi, accordi bonari, transazioni.
4. L'Autorità si riserva, comunque, la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.



Articolo 6

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:
 - a. il Soggetto Attuatore indicato dal Commissario trasmette, preventivamente alla loro formale adozione, gli atti, di cui al precedente articolo 5, all'attenzione dell'Ufficio Vigilanza collaborativa e vigilanze Speciali (UVS), all'indirizzo PEC istituzionale dell'ANAC (protocollo@pec.anticorruzione.it);
 - b. a seguito della trasmissione l'Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;
 - c. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell'Autorità, l'ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette al Soggetto Attuatore e al Commissario.
2. In tale ultima ipotesi, il Soggetto Attuatore:
 - a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
 - b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza.

Articolo 7

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. Il Commissario si impegna a far inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola:

"1. Ogni qualvolta sia stata disposta una misura cautelare personale o reale da parte del giudice penale o sia intervenuto rinvio a giudizio per condotte illecite relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto oggetto di vigilanza collaborativa per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. per i seguenti soggetti: i. soggetti indicati all'art. 94, comma 3 e 4, del d.lgs. 36/2023; ii. titolare effettivo come definito ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 231/2007; iii. dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, questa amministrazione si impegna a:

a) escludere dalla procedura di gara - ove ricorrano i presupposti dell'art. 95, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 - o risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 122 e 190 del d.lgs. 36/2023, salvo che non ravvisi elementi per formulare specifica motivazione in ordine alla persistenza, in capo all'operatore economico interessato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, del requisito di moralità e affidabilità professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023, dando tempestiva comunicazione dei relativi esiti all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito alla eventuale applicazione delle misure previste dall'art. 32 del d.l. n. 90/2014, convertito nella legge 114 del 2014;

b) procedere, nel caso in cui sia stata disposta motivatamente l'aggiudicazione oppure la prosecuzione del rapporto contrattuale ai sensi della precedente lettera a), alla trattenuta provvisoria dell'utile d'impresa derivante dall'esecuzione del contratto, quantificato presuntivamente nel 10% del relativo corrispettivo, fino all'esito del giudizio penale di primo grado;



c) promuovere ogni azione utile a una revisione del proprio PTPCT o della corrispondente parte del PIAO, qualora il procedimento penale coinvolga anche propri rappresentanti e/o dipendenti, comunicando tempestivamente all'ANAC, per il tramite del RPCT, le iniziative intraprese e le conseguenti misure organizzative adottate quale ulteriore presidio di prevenzione del rischio corruttivo.

2. Nel caso in cui i provvedimenti dell'autorità giudiziaria indicati al comma 1 siano adottati per condotte che riguardino contratti pubblici diversi da quello oggetto di vigilanza collaborativa, questa amministrazione valuta l'affidabilità e l'integrità dell'operatore economico interessato ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023, ai fini dell'eventuale esclusione dalla procedura di aggiudicazione o della risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 122 e 190 del d.lgs. 36/2023, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità".

2. Il Commissario si impegna a promuovere la sottoscrizione di protocolli di legalità nei quali siano inserite clausole finalizzate a garantire la trasparenza e regolarità delle procedure da parte dei soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione pubblica.
3. In ogni caso, il Commissario si impegna a fornire all'Autorità tempestive informazioni in merito ai contratti/ai casi nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nel bando/nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
4. L'Autorità si impegna a fornire, ove richiesto dal Commissario, supporto tecnico, giuridico e metodologico in materia di appalti pubblici, anche ai fini dell'elaborazione delle ordinanze ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8, della l. n. 100/2023, di atti di indirizzo, di check list di autocontrollo, di schemi di bando ovvero di lettere-tipo per l'invito degli operatori economici riguardanti l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori ed elaborate dalla struttura commissariale.

Articolo 8

(Verifiche sull'esecuzione)

1. In relazione agli affidamenti relativi agli interventi di messa in sicurezza e di ricostruzione pubblica, l'Autorità e il Commissario possono individuare, nell'ambito delle rispettive competenze, ulteriori forme di collaborazione anche finalizzate al monitoraggio dell'esecuzione degli stessi.

Articolo 9

(Durata)

1. Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata pari a quella della durata in carica del Commissario e relative proroghe, eventualmente disposte nei termini di legge.

Articolo 10

(Richieste di accesso agli atti)

1. Le richieste di accesso agli atti che riguardino, nello specifico, le note con cui l'Autorità rende le proprie osservazioni nell'espletamento della vigilanza collaborativa ai sensi del presente Protocollo, saranno trattate ed istruite esclusivamente dal Commissario – tramite il Soggetto Attuatore procedente - che si impegna a far concedere l'accesso alle suddette note.



Articolo 11

(Prerogative del Commissario e dei Soggetti Attuatori)

1. Le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva delle rispettive stazioni appaltanti, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Articolo 12

(Oneri finanziari)

1. Per l'attuazione del presente Protocollo non è previsto il riconoscimento reciproco di alcun corrispettivo.

Articolo 13

(Referenti)

1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto della presente Protocollo le Parti individuano, nell'ambito del personale interno, i seguenti referenti che sovrintendono alla pianificazione, al monitoraggio e all'esecuzione delle attività:
per l'ANAC: il Dirigente dell'Ufficio UVS (e-mail: uvs@anticorruzione.it);
per la Struttura Commissariale: il referente dell'Unità organizzativa presidio della legalità dirigente superiore della Polizia di Stato dott. Giuseppe Simonelli (e-mail: giuseppe.simonelli@poliziadistato.it).
2. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.

Articolo 14

(Attività di comunicazione)

1. Le Parti convengono, con modalità da concordarsi, di dare diffusione del presente Protocollo e delle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, anche con azioni congiunte.
2. Le Parti si danno, altresì, atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.
3. In particolare, i loghi dell'Autorità e della Struttura Commissariale potranno essere utilizzati, con modalità da concordarsi, nell'ambito della collaborazione oggetto del presente Protocollo; mentre, l'utilizzazione degli stessi loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente al presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 15

(Efficacia e firma)

1. Il presente Protocollo rappresenta l'accordo completo tra le Parti e prevale su tutti i precedenti accordi, sia orali che scritti, tra le Parti aventi lo stesso oggetto del Protocollo medesimo.
2. Il presente Protocollo non crea alcun rapporto di associazione, joint venture o agenzia tra le Parti, ma disciplina esclusivamente l'attività di collaborazione sopra specificata.



3. Il presente Protocollo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Dalla data della firma il Protocollo assume efficacia e potrà essere oggetto di comunicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Commissario Straordinario alla ricostruzione sul
territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche

Il Commissario
Ing. Fabrizio Curcio

Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente il 5 dicembre 2025